

La struttura proprietaria e di *governance* e la rete di appartenenza

La struttura giuridica delle società di revisione è quella delle società di capitali con oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di revisione e organizzazione contabile.

Esse possono, inoltre, svolgere tutte le attività consentite dalle norme vigenti, ivi inclusi il controllo contabile, la redazione di pareri, perizie, valutazioni, indagini di natura contabile o amministrativa, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria purché non svolti presso società di cui hanno un incarico in corso di revisione legale¹.

Di norma l'intero capitale è detenuto da persone fisiche (i soci o "partner"), che rientrano nella categoria dei c.d. "soci prestatori d'opera" e che, in larga maggioranza, sono abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o comunque in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale.

I soci sono impegnati a svolgere la propria attività professionale *in via esclusiva* a beneficio della società per tutto il tempo di durata del rapporto sociale.

È anche previsto un limite anagrafico massimo² di permanenza di ciascun socio nella compagine sociale che, normalmente, è fissato a 60 anni.

Il sistema di *governance* di queste società è quello tradizionale tipico delle grandi società di capitali.

Vi è infatti un Consiglio di amministrazione al quale sono conferiti i poteri di gestione della società, inclusa la responsabilità dello sviluppo e dell'implementazione delle direttive aziendali e della strategia.

Il Consiglio di amministrazione è anche responsabile ultimo del sistema di controllo interno della società e dei "controlli di qualità" nonché dell'attività periodica di monitoraggio degli stessi al fine di valutarne l'efficacia.

Vi è poi un Collegio sindacale con le funzioni tipiche ad esso attribuite dalla legge, un revisore legale che revisiona il bilancio annuale della società e un Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Tali società, pur essendo di diritto italiano ed avendo una separata personalità giuridica, sono associate ad una "rete" (o "*network*"). Grazie a questa associazione, ogni membro ha il diritto di utilizzare lo stesso marchio del *network* e di avvalersi delle risorse, delle metodologie, delle conoscenze e delle competenze della rete. Ai benefici derivati

¹ Per un'analisi esaustiva delle attività consentite e non, si rimanda a quanto detto nel Capitolo sull'indipendenza del revisore.

² Questo limite può comunque variare da società a società.

dall'associazione ad uno stesso *network* si contrappongono gli obblighi che tale associazione comporta: in particolare, ciascun membro si impegna a rispettare le direttive comuni e gli standards del *network*.

Per poter garantire tutto ciò, il *network* è normalmente organizzato sottoforma di società separate, con una propria struttura organizzativa ma che, a differenza delle società aderenti, non svolgono attività di revisione e non prestano alcun tipo di servizio a clienti.

Il solo scopo è di coordinare l'attività delle società appartenenti alla rete, con lo sviluppo e l'implementazione di direttive e di iniziative volte a creare un "approccio comune" per tutti gli associati.

Il *focus* sarà, pertanto, incentrato sulle seguenti aree:

- creazione di comune strategia di *business*;
- gestione del marchio per incrementarne la visibilità;
- ricerca del costante miglioramento nella qualità dei servizi prestati alla clientela;
- gestione comune del rischio di *business* (compresa l'indipendenza) per tutte le società della rete.